



COMUNE DI LONIGO

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

GUIDA

Istituita con Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 83 in data 21/12/2017. Decorrenza: 20/02/2018.

Che cos'è l'Imposta di Soggiorno

Presupposto dell'imposta è il **pernottamento** in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche) situata nel territorio del Comune di LONIGO **fino ad un massimo di 5 pernottamenti**, anche non consecutivi, purchè **rientranti nello stesso mese** e con pernottamento **nella medesima struttura ricettiva**.

Chi paga

Soggetto passivo dell'imposta è **chi pernotta** nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere situate nel territorio del Comune di LONIGO e che non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Lonigo.

Obblighi del gestore

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di LONIGO sono tenuti:

- ad informare**, in appositi spazi collocati presso la propria struttura ricettiva, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno
 - Informativa ospiti in lingua italiana
 - English Information for guests
 - Information fuer deutsche Gaeste
 - Reinsegnements pour les hotes qui parlent français
- a riscuotere** l'imposta, rilasciando quietanza all'ospite, mantenendo una copia della stessa nella propria struttura ricettiva. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa rilasciata al cliente (vedi fac-simile **Modello E**), oppure l'importo dell'imposta può essere inserito nella ricevuta fiscale/fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA". Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore richiederà all'ospite la compilazione del **Modello C**) con i dati del cliente che omette di effettuare il pagamento. Tale modulo andrà allegato, in copia, alla dichiarazione trimestrale
- ad effettuare il versamento** delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di LONIGO entro **la fine del mese successivo** a ciascun **trimestre solare** con la seguente modalità:
 - bonifico bancario sul conto del Comune di LONIGO presso la banca **Cassa di Risparmio del Veneto Spa** (Gruppo Intesa – SanPaolo), Filiale di Lonigo, via del Mercato 20 Iban: **IT44 A 06225 12186 10000300514** indicando nella causale: nome struttura ricettiva, codice fiscale o Partita IVA, Imposta di Soggiorno, trimestre n. ____ anno solare _____;
- a dichiarare** al Comune di LONIGO, **entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare** (tramite compilazione ed invio del **Modello A**) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente; - il relativo periodo di permanenza – il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 5 del Regolamento dell'imposta di soggiorno - l'importo dell'imposta pagata con gli estremi del versamento. La dichiarazione trimestrale va comunque presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
La dichiarazione deve essere inviata all'ufficio tributi con le seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata: tributi.lonigo@anutel.it;
 - raccomandata A/R
 - con consegna a mano Ufficio Protocollo (lunedì, mercoledì, venerdì 10,00 – 12,00; giovedì 14,30 – 17,30)
- a richiedere** le dichiarazioni di cui al **Modello B**) relativo ai soggetti esenti dall'imposta (da allegare alla dichiarazione trimestrale di cui al Modello A)
- a presentare**, annualmente (entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento) al Comune di LONIGO il **"Modulo 21" relativo al Conto della Gestione**.

Quanto si paga – Tariffe

Le tariffe sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 291 del 22/12/2017 (integrata con delibera di G.C. n. 25 del 02/02/2018). L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alle fasce di prezzo della camera (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di servizi aggiuntivi):

Fascia prezzo della camera per notte	tariffa
Da 1 a 30,99	€ 0,50
Da 31,00 a 50,99	€ 1,00
Oltre 50,99	€ 1,20

Quando si paga

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di LONIGO (soggetti passivi) **al termine di ciascun soggiorno**, corrispondono l'imposta al gestore della struttura che li ha ospitati. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta (rilasciandone quietanza ai clienti) ed al successivo versamento al Comune.

La quietanza può avere due forme:

- rilascio di una semplice ricevuta nominativa, da rilasciare al cliente (mantenendone una copia per la struttura ricettiva)
- inserimento dell'importo relativo all'imposta all'interno della ricevuta fiscale/fattura, indicandolo come "operazione fuori campo IVA".



COMUNE DI LONIGO

Casi di esenzione

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento di 14 anni di età;
- malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.
- il soggetto che alloggia in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che pernottano per ragioni di servizio;
- religiosi presso case religiose di ospitalità;
- i portatori di handicap non autosufficienti, ed il loro accompagnatore;
- L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili

I casi di esenzione previsti dalla lett.b) alla lett. i), vanno autocertificati con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'ospite **Modello B**).

Scadenze da ricordare per il gestore

Data scadenze per Versamenti e Dichiarazione	Data scadenze Conto Annuale	Trimestre
30 aprile (anno in corso)		1
31 luglio (anno in corso)		2
31 ottobre (anno in corso)		3
30 gennaio (anno successivo)		4
	30 gennaio (anno successivo)	

Sanzione per chi non paga l'imposta

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dell'ospite della struttura (soggetto passivo) si applica la sanzione tributaria, nella misura del 30%, (prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97), nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Sanzioni a carico del gestore della struttura

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Leg.vo 267/00.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero dal giorno in cui sia stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, così come previsto dall'art. 1 - comma 164 - della L.296/06 presentando il **Modello D**).

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa che dovrà essere effettuata alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata tramite l'invio del **Modello D**), accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 500,00, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Comune.

INFORMAZIONI UTILI E REGOLAMENTO

Per ogni altra informazione utile si rimanda a:

- Regolamento dell'Imposta di Soggiorno
- Domande e risposte - FAQ (Frequent Answers and Questions)

Informazioni e contatti:

Ufficio Tributi - Via Castelgiuncoli 5

tel. 0444/720230 – 720261 - fax 0444/834887

Mail: tributi@comune.lonigo.vi.it

Pec: tributi.lonigo@anutel.it